

**ECC.MO UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM  
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ROMA  
MEMORIA EX ART. 32 L. n. 352 del 1970**

**(seduta del 2 dicembre 2011)**

I sottoscritti prof. Andrea Morrone, presidente del Comitato referendario per i collegi uninominali, on. Mario Barbi, tesoriere, e Gabriele De Giorgi, responsabile organizzativo (come da atto costitutivo del 4 agosto 2011 redatto presso il notaio dott. Domenico Pallottino), promotori e presentatori di due richieste di referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, diretti alla abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 ("Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"), di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 (corretta in G.U. n. 162 del 14 luglio 2011), rappresentati e difesi – giusta procura a margine del presente atto – dal prof. Avv. Alfonso Celotto del Foro di Roma e dall'avv. Vincenzo Palumbo del Foro di Messina, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla Via Principessa Clotilde, n. 2, espongono quanto segue:

**1) Sull'oggetto, le finalità e l'autonomia dei due quesiti abrogativi.**

I promotori dei due referendum in epigrafe, avvalendosi delle facoltà loro attribuite dalla legge n. 352 del 1970, in virtù del principio di leale collaborazione che ispira i rapporti con codesto Ecc.mo Ufficio Centrale per il Referendum, osservano quanto segue.

Il Comitato Promotore ha depositato il 30 settembre 2011 due richieste di referendum abrogativo, con altrettanti quesiti diretti a conseguire: il **primo** (d'ora in poi indicato come quesito n. 1) l'abrogazione di *tutte* le disposizioni introdotte dalla legge n. 270 del 2005, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", **ed il secondo** (d'ora in poi indicato come quesito n. 2), l'abrogazione solo di *alcune* disposizioni normative della medesima legge e, in particolare, di quelle dirette alla sostituzione di alcuni disposti contenuti negli atti legislativi disciplinanti l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente il T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e il T.U. approvato con il D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533).

Lo scopo del quesito n. 1 è l'abolizione dell'intera legge n. 270 del 2005; lo scopo del quesito n. 2 è l'eliminazione delle sole sostituzioni normative, disposte dalla medesima legge, alla disciplina per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, lasciando pienamente efficaci alcune disposizioni di contorno chiaramente irrilevanti al fine (in particolare, restano fuori dall'oggetto del quesito gli artt. 3, 7, 9 e 10 e, ovviamente, 11).

Per l'estensione e per lo scopo immediato rivelato dalla loro diversa formulazione, i due quesiti, pur tendenti allo stesso fine mediato, si presentano assolutamente distinti ed autonomi, onde non ricorre l'ipotesi prevista dai commi quarto e sesto dell'art. 32 della legge n. 352-1970, circa la concentrazione delle richieste che "*rivelano uniformità o analogia di materia*".

Come è noto, e come risulta dagli stessi pacifici precedenti di codesto Ecc.mo Ufficio, la differente estensione della portata abrogativa dei quesiti osta alla concentrazione di richieste incidenti su parti diverse della stessa legge.

Dai lavori preparatori della legge n. 352 del 1970, risulta che la formula utilizzata nell'art. 32 venne stabilita intendendosi la "concentrazione" come sinonimo di "*unificazione*" di richieste identiche" (cfr. il relatore on. Riccio, in risposta agli

Io sottoscritto Prof. Andrea Morrone, nella qualità di Presidente del Comitato referendario per i collegi uninominali, promotore e presentatore di due richieste di referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, diretti alla abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270 ("Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"), di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 (corretta in G.U. n. 162 del 14 luglio 2011), delego il prof. avv. Alfonso Celotto e l'avv. Vincenzo Palumbo a rappresentare e difendere il Comitato, congiuntamente o disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo ai medesimi ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto.

Eleggo domicilio presso lo studio del prof. avv. Alfonso Celotto in Roma, Via Principessa Clotilde 2

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, dichiaro altresì di prestare il consenso per il trattamento dei miei dati personali.

*Andrea Morrone*

È AUTENTICA

*ALC.A.*

emendamenti Benedetti 32.5 e Luberti 32.7, in Camera dei deputati, V legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 13 maggio 1970, pag. 17501).

Questa soluzione, che tende a tradurre la concentrazione di richieste che rivelino “uniformità o analogia di materia” nel senso della unificazione di quesiti che presentano la “identica formulazione dilemmatica”, è pure accolta dalla prevalente letteratura costituzionalistica (cfr. per tutti A. Barbera, A. Morrone, *La Repubblica dei referendum*, Bologna, il Mulino, 2003, pag. 70).

Quello che più conta, però, è che codesto Ecc.mo Ufficio ha sempre adottato la medesima interpretazione.

Nella fondamentale ordinanza del 15 dicembre del 1980, di fronte all’ipotizzata concentrazione delle tre richieste di referendum abrogativo in materia di aborto avanzate da due diversi e contrapposti comitati referendari (il Movimento per la Vita con due quesiti sostanzialmente restrittivi, l’uno massimale e l’altro minimale; i Radicali, con un diverso quesito sostanzialmente estensivo sulla medesima legge n. 898 del 1978), L’Ufficio Centrale per il Referendum ha precisato che, nell’art. 32, “l’uniformità di materia” va intesa “come identità della richiesta nei suoi precisi contenuti obiettivi”, mentre “l’analogia” (assunta in un significato diverso da quello che il termine ha nella teoria dell’interpretazione) va intesa “come coincidenza di proposizioni normative e inserite in corpi normativi distinti”.

Le espressioni “identità della richiesta” e “proposizioni legislative coincidenti” rimandano proprio a oggetti aventi il medesimo contenuto prescrittivo. Di conseguenza, come ebbe a precisare codesto Ecc.mo Ufficio, la concentrazione deve essere disposta solo per “i quesiti referendari che ammettono la identica formulazione dilemmatica, con esclusione di quelli che importano una molteplicità di possibili risposte”, secondo “la ratio che impronta l’istituto del referendum”, di fronte alla quale deve cedere ogni altra interpretazione dell’art. 32, comma 4 e 6” (cfr., ancora, ord. 15 dicembre 1980).

Questo orientamento, da allora, è sempre stato confermato da codesto Ecc.mo Ufficio Centrale: sia quando (e sono i casi di gran lunga più frequenti) si è deciso, in linea con i promotori, di mantenere distinti referendum aventi ad oggetto i medesimi o analoghi testi legislativi, colpiti però da quesiti solo parzialmente coincidenti (cfr. ord. 13 dicembre 1986 che esclude la concentrazione delle due richieste in materia di caccia e dei tre quesiti in materia di nucleare; ordd. 9 e 22 dicembre 1993, che neppure affronta l’ipotesi della concentrazione dei tre quesiti in materia di rappresentanza sindacale; ord. 9 dicembre 2002 che mantiene distinti i due quesiti in materia di tutela reale contro il licenziamento e diritti sindacali; ord. 10 dicembre 2004, sull’ipotesi di concentrazione, poi respinta, di due quesiti parziali per l’abrogazione della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita); sia quando, all’opposto, l’Ufficio ha proposto e disposto la concentrazione di richieste promosse da distinti comitati solo perché risultavano identiche in ogni loro parte (cfr. ord. 7-13 dicembre 1999 che concentra due quesiti in materia di referendum elettorale e due quesiti in materia di finanziamento della politica totalmente uguali).

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale si è collocata sulla stessa linea interpretativa, allorché ha confermato le decisioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum (cfr. soprattutto sentt. nn. 26 del 1981 e 1 del 1994).

Pertanto, si insiste per mantenere distinti i due quesiti presentati.

\*

## 2) Sulla denominazione delle due richieste di referendum abrogativo.

Ai sensi dell'art. 32, u.c., della legge n. 352 del 1970, codesto Ecc.mo Ufficio "stabilisce, sentiti i promotori, la denominazione" delle richieste referendarie.

In considerazione della diversa portata oggettiva e teleologica dei due quesiti, essendo il quesito n. 1 diretto all'abolizione integrale della legge n. 270 del 2005 e, il quesito n. 2, diretto alla eliminazione solo delle sostituzioni normative introdotte nel sistema per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Comitato Promotore propone le seguenti denominazioni:

- a) quesito n. 1: «Elezioni politiche: abolizione delle "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" introdotte dalla l. 21 dicembre 2005, n. 270»;
- b) quesito n. 2: «Elezioni politiche: eliminazione delle abrogazioni e delle sostituzioni normative alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270».

\*

### 3) Proposta di correzione di un errore materiale.

In relazione al quesito n. 2, il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale reca un errore di stampa.

Con riferimento alla proposta abrogazione dell' "art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:», il testo pubblicato fa riferimento al numero "11", anziché al numero "1", per indicare il primo comma della disposizione inserita nel quesito n. 2.

Si tratta, com'è palese, di un errore materiale correggibile secondo i costanti precedenti di codesto Ecc.mo Ufficio (cfr., *ex multis*, l'ordinanza 11 novembre 1996, proprio con riferimento all'esatta indicazione di un comma).

Se ne chiede pertanto la correzione nei termini segnalati, con la sostituzione del numero 11 con il numero 1.

\*\*\*\*\*

In vista della prevista seduta del 2 dicembre 2011, il Comitato Promotore chiede di essere sentito sia per illustrare ulteriormente i contenuti della presente memoria sia per interloquire in ordine alla definitiva denominazione dei quesiti referendari.

Roma, 21 novembre 2011

prof. avv. Alfonso Celotto

avv. Vincenzo Palumbo

*avv. per il celotto*

